



## STUDIO TRIBUTARIO VALUTARIO ASSOCIATO

www.stvaroma.it

DR. DARIO STATERA  
DR. SERGIO CORIA  
DR. FRANCESCO BASILE  
DR. FABIO LARUSSA  
DR. MARIO TOMEI  
DR. FEDERICA RE  
DR. CARLO COSTANTINI

Roma, 14/1/2015

### **BOLLETTINO INFORMATIVO n.2/2015**

#### **Split payment**

Con un comunicato stampa il Ministero dell'Economia ha spiegato che il decreto di attuazione in materia di *split payment*, di prossima emanazione, stabilirà che il nuovo sistema di fatturazione nei confronti di alcuni enti facenti parte della Pubblica Amministrazioni (v. ns. Bollettino informativo n.1/2015), si applica soltanto alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015. Viceversa, le fatture emesse nel 2014, anche se ancora non pagate, continueranno a seguire la vecchia impostazione.

L'elencazione degli enti cui si applica il nuovo sistema, che peraltro coincide con quello degli enti nei confronti dei quali è possibile effettuare la fatturazione con Iva a esigibilità differita, è da intendersi tassativo e per comodità lo riportiamo: si tratta dello Stato, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti, delle CCIAA, delle Università, delle ASL, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Si tratta, quindi, di un elenco piuttosto ampio, ma che non comprende tutta la PA *tout court*.

Considerando che lo *split payment* non si applica alle fatture in cui è evidenziata la ritenuta a titolo d'imposta né – ovviamente – nei casi in cui l'operazione è soggetta al *reverse charge* (in quest'ultimo caso l'Iva non è esposta in fattura) il nuovo sistema determinerà, praticamente, la fine della fatturazione a esigibilità differita, la cui disciplina rimarrà applicabile solo nei casi di prestazioni di servizi con Iva esposta in fattura e soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

#### **Fattura PA e assistenza dello Studio in relazione agli adempimenti connessi**

Collegato all'argomento precedente è quello relativo alla fatturazione nei confronti della PA, che come sappiamo già avviene solo in formato elettronico (dal 6 giugno 2014) nei confronti di Ministeri, Agenzie fiscali ed Enti di previdenza e che a partire dal prossimo 31 marzo avverrà allo stesso modo nei confronti di tutti gli altri enti facenti parte della Pubblica Amministrazione.

Associazione Professionale costituita in data 11 Giugno 1986  
cod.fisc. 07529530581 • part. IVA 01798431001

Al riguardo siamo a comunicarvi che lo Studio è in grado di supportarvi nella emissione delle suddette fatture, ovviamente secondo modalità da stabilire caso per caso, sia provvedendo direttamente alla redazione ed all'invio delle stesse, sia fornendovi la consulenza necessaria a consentirvi di provvedere direttamente a questa incombenza.

### **Nuovo regime dei minimi**

Pubblichiamo la tabella relativa ai limiti di ricavi o compensi e alle percentuali di redditività previste nel nuovo regime dei minimi per le diverse attività economiche, distinte in base ai codici Ateco 2007:

GRUPPO	SETTORE	CODICI ATTIVITA' ATECO	VALORE SOGLIA DEI RICAVI O COMPENSI	% REDDITIVITA'
1	Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	35.000 €	40%
2	Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45, (da 46.2 a 46.9), (da 47.1 a 47.7), 47.9	40.000 €	40%
3	Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	30.000 €	40%
4	Commercio ambulante di altri prodotti	(47.82 – 47.89)	20.000 €	54%
5	Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43), 68	15.000 €	86%
6	Intermediari del commercio	46.1	15.000 €	62%
7	Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40.000 €	40%
8	Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66), (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75), (85 – 86 – 87 – 88)	15.000 €	78%
9	Altre attività economiche	(01 – 02 - 03), (05 – 06 - 07 - 08- 09), (12 – 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33), (35), (36 - 37 - 38 - 39), (49 - 50 – 51 - 52 - 53), (58 - 59 – 60 - 61 – 62 - 63), (77 - 78 - 79 - 80- 81 - 82), (84), (90 - 91 - 92 - 93), (94 - 95 - 96), (97 – 98), (99)	20.000 €	67%

### **Operazioni con Paesi *black list***

E' stato pubblicato il decreto che ha escluso il Lussemburgo dall'unico elenco di Paesi *black list* in cui era presente, con decorrenza 23/12/2014. Da tale data, pertanto, le operazioni con soggetti residenti in tale Stato non dovranno più essere comunicate all'Agenzia delle Entrate con l'apposito modello.